

## COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO (PE)

Codice Fiscale: n° 00063640684      Repertorio n° 2335

OGGETTO: Cessione del Contratto d'appalto per la gestione dei servizi sociali di ambito, ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del codice civile.

Importo € 2.000.000,00

\*\*\*\*\*

L'anno duemila SEDICI il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, presso la Residenza Comunale di Città Sant'Angelo, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Stefania Coviello, nata a Bonito (AV), il 2/11/1965, C.F. CVL SFN 65S42 A 975 A, segretario generale del Comune di Città S. Angelo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

a) il dott. Antonino D'Arcangelo, nato a Città S. Angelo, il 28.07.71, c.f. DRCNN71L28C750N, Capo Settore Affari Generali del Comune di Città Sant'Angelo, il quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto Comune (cedente), giusto decreto sindacale n. 41 del 22/12/2014;

b) la sig.ra Maria Luigia Di Blasio, nata a Taranto, il 7/08/1958, C.F. DBL MLG 58M47 L 049 B, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio Coop. Soc. S.G.S., con sede in Lanciano (CH), Via Piave, n. 75 - partita IVA 01804670683 (ceduto);

c) la dott.ssa Franca Marsili, nata a Tocco da Casauria, in data 11/5/66 C.F. MRSFNC66E561L186N, la quale interviene nella sua qualità di responsabile dei servizi sociali dell'ente capofila del distretto sociale n. 16 metropolitano (cessionario).

Dell'identità personale e capacità giuridica di contrattare dei componenti io ufficiale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 24 novembre 2016, i Comuni appartenenti al nuovo ambito sociale distrettuale n. 16 metropolitano individuavano quale nuovo ente capofila il Comune di Spoltore, all'unanimità, al posto del Comune di Città Sant'Angelo, rinunciatario, approvando, altresì, nella medesima seduta, una diversa convenzione, rispetto al passato, per la disciplina dei rapporti tra gli enti;

- in particolare, nella convenzione, all'articolo 5, si prevedeva una maggiore responsabilizzazione finanziaria di ciascun comune, mediante pagamento diretto dei corrispettivi per i servizi resi dall'appaltatore;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 30 novembre 2016, il Comune di Città Sant'Angelo ratificava la decisione assunta in sede di conferenza dei Sindaci;

- per la gestione dei servizi sociali di ambito, il Comune di Città Sant'Angelo, a seguito di gara d'appalto di importo

superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sottoscriveva, con il consorzio di cooperative sociali SGS, il consequenziale contratto, repertorio n. 2313 del 18/12/2014, che già prevedeva, mediante rinvio al capitolato speciale (art. 1), specificamente accettato dai concorrenti, tanto l'eventualità di un diverso Comune capofila, quanto l'ipotesi di una fatturazione separata dell'appaltatore, con trasferimento della responsabilità sull'esecuzione del contratto ai singoli comuni, durante la vigenza triennale dell'obbligazione;

- al fine di assicurare la successione nei rapporti contrattuali con l'appaltatore, è necessario procedere alla cessione del contratto, ex artt. 1406 e seguenti del codice civile;

- in ogni caso, cioè a prescindere dalla previsione già contenuta negli atti di gara, non è esclusa la possibilità, contestualmente alla cessione del contratto, tra il cessionario ed il contraente ceduto di apportare modifiche al contenuto del contratto originario (Cass. 5/11/2003, n. 16635 - Cass. 6/12/1995, n. 12576);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 (oggetto)**

Il Comune di Città Sant'Angelo cede al Comune di Spoltore il contratto d'appalto rep. n. 2313 del 18/12/2014, sottoscritto con il Consorzio di cooperative sociali SGS per la gestione dei servizi sociali di ambito, così attuando una successione a

titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, con la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente). La cessione comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali. La cessione è stipulata a titolo gratuito e non oneroso. L'appaltatore (contraente ceduto) conferma il consenso precedentemente già prestato alla novazione soggettiva del rapporto.

#### **Articolo 2 (forma)**

Il presente negozio osserva la stessa forma prescritta per il contratto che si trasferisce, dovendosi escludere qualunque efficacia di eventuali comportamenti taciti concludenti.

#### **Articolo 3 (rapporti tra contraente ceduto e cedente)**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, che non potrà più agire contro di lui.

#### **Articolo 4 (rapporti tra contraente ceduto e cessionario)**

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile. Il cessionario conserva nei confronti del contraente ceduto il ruolo di stazione unica appaltante. La responsabilità dell'esecuzione degli obblighi contrattuali

(es. pagamento delle fatture) è individuata in capo a ciascun comune appartenente all'ambito, nei confronti del quale l'appaltatore potrà direttamente far valere tutte le azioni a tutela del credito. L'appaltatore dichiara la disponibilità a riassorbire, nel proprio organico, il personale occupato nello svolgimento dei servizi sociali dei nuovi Comuni subentrati nell'Ambito distrettuale n. 16 (Rosciano, Catignano, Civitaquana e Brittoli), nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 5 (rapporti tra cedente e cessionario)**

Il cedente garantisce la validità del contratto, ai sensi dell'articolo 1410 del codice civile, ma non assume la garanzia di adempimento, non rispondendo pertanto come fideiussore.

#### **Articolo 6 (rinvio)**

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme del codice civile ed a quelle della normativa vigente in materia.

#### **Articolo 8 (spese)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono per metà a carico del cedente e per metà a carico del cessionario;

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in

segno di accettazione lo sottoscrivono. Attesto inoltre che la sig.ra Maria Luigia Di Blasio, il dott. Antonino D'Arcangelo e la dott.ssa Franca Marsili hanno sottoscritto il documento apponendovi la loro firma digitale in mia presenza, dopo che è stata verificata la validità dei certificati elettronici utilizzati.

**PER L'APPALTATORE (Maria Luigia Di Blasio)**

**PER L'ENTE CEDENTE (dott. Antonino D'Arcangelo)**

**PER L'ENTE CESSIONARIO (dott. Franca Marsili)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE (dott. Stefania Coviello)**